

Foglio informativo di Apertura di Credito in Conto Corrente Non Revolving alle Imprese

Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.") – Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Sede Legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Sito internet: www.iccreabanca.it **Indirizzo di posta elettronica certificata:** iccreabanca@pec.iccreabanca.it

Numero telefonico: +39 06.7207.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** info@iccrea.bcc.it

Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 801787

Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e: 04774801007

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5251

Codice ABI: 08000

Sito internet Gruppo Bancario Iccrea: www.gruppoiccrea.it

SEZIONE 2 - Che cosa è l'Apertura di Credito in Conto Corrente Non Revolving

Il Prodotto di Apertura di Credito in Conto Corrente Non Revolving offerto da Iccrea Banca consiste in un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione della Clientela non Consumatrice, per un determinato periodo di tempo, una somma di denaro su un apposito Conto Corrente di corrispondenza intestato al Cliente, concedendogli la facoltà di addebitare il Conto Corrente fino ad un importo di affidamento concordato.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare, in una o più volte, l'ammontare creditizio concesso a sua disposizione, senza tuttavia possibilità di ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. La Banca può tuttavia concedere al Cliente di rimborsare gradualmente le somme utilizzate.

Se previsto contrattualmente, gli utilizzi delle somme messe a disposizione possono essere subordinati alla verifica degli stati di avanzamenti lavori.

Se previsto contrattualmente, gli utilizzi delle somme messe a disposizione possono essere subordinati alla verifica degli stati di avanzamenti lavori.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la Banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la Banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni,

ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tutte le operazioni a debito e a credito riguardanti l'affidamento vengono regolate attraverso il citato **Conto Corrente di corrispondenza, intestato al Cliente non Consumatore e radicato presso una Banca del Credito Cooperativo Affiliata al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.**

Per maggiori delucidazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse a tenuta e movimentazione del rapporto di conto corrente, si rimanda ai Fogli Informativi dei Prodotti di Conto Corrente offerti alla Clientela non Consumatrice dalle Banche di Credito Cooperativo Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

Il Prodotto di Apertura di Credito in Conto Corrente può essere richiesto da imprese appartenenti a tutti i settori (ad esempio industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per la soddisfazione di esigenze finanziarie correlate:

- alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione);
- allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- al consolidamento di passività a breve;
- all'acquisition finance;
- al project finance;
- ad altre esigenze di liquidità.

TIPOLOGIE DI APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E RISCHI CONNESSI

Apertura di Credito in Conto Corrente Fondiaria:

- ha una durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi);
- deve essere assistita da ipoteca su immobili del Cliente o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Cliente rilascia particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistita da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione anche sotto forma di garanzie di fondi pubblici o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti, cambiali a garanzia);
- è disciplinata dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e dal contratto.

Apertura di Credito in Conto Corrente Ordinaria:

- ha una durata a breve, medio o lungo termine;
- può essere perfezionato come operazione senza garanzie oppure essere assistito da garanzie personali (ad es. fideiussione) o Istituzionali (ad es. ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare);
- è disciplinata dalle norme del Codice Civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

A) Rischio di Tasso:

L'Apertura di Credito in Conto Corrente può essere riconosciuta con la seguente modulazione di tassi di interesse:

- **tasso variabile:** il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca un Tasso Annuo Nominale contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto, il Tasso Annuo Nominale finito potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Cliente sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali;
- **tasso minimo:** la Banca può concordare con il Cliente un Tasso Annuo Nominale finito Minimo (cd. "**tasso floor**") al di sotto del quale non può scendere il tasso di interesse finale che regola l'operazione: il Cliente, pertanto, in tal caso non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso contrattuale.

B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:

La Banca, nel corso della durata contrattuale, può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse all'operazione di mutuo solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

Se il cliente non è una Micro-Impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale bilancio non superiori a 2 milioni di Euro), il contratto può contenere apposite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità' per la Banca di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

SEZIONE 3 - Principali condizioni contrattuali ed economiche, espresse come valori massimi applicabili

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI DEL PRODOTTO	
Durata Massima dell'Apertura di Credito in Conto Corrente	15 anni
Modalità di calcolo degli interessi per utilizzi entro ed oltre il fido	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (giorni 365/365). Le Parti possono concordare il calcolo degli interessi secondo il criterio dell'anno commerciale (giorni 360/360).
Modalità di calcolo degli interessi di mora	Gli interessi di mora sono calcolati con riferimento all'anno civile (giorni 365/365).
Periodicità di conteggio degli interessi	Gli interessi maturati verranno calcolati al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, alla data di scadenza del contratto di apertura di credito.
Esigibilità degli interessi	Gli interessi debitori dovuti diverranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi saranno immediatamente esigibili.
Decorrenza valute	Regolate nel contratto di Conto Corrente di corrispondenza, intestato al Cliente e radicato presso una Banca del Credito Cooperativo Affiliata al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

TASSI MASSIMI	
TASSO ANNUO NOMINALE PER UTILIZZI NEI LIMITI DEL FIDO ACCORDATO	MISURA PERCENTUALE E RELATIVE COMPONENTI DI TASSO
Tasso Annuo Nominale (TAN) Variabile	12,30% Tasso Annuo Nominale risultante dalla sommatoria del Parametro di Indicizzazione e dello Spread. Il valore del Parametro di Indicizzazione è rilevato alla data di produzione del presente Documento. Il Tasso Annuo Nominale finito applicato al contratto potrà essere maggiore o minore rispetto al valore attuale indicato, in relazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione al momento della stipula e in corso di esecuzione del rapporto contrattuale.
Parametro di Indicizzazione	EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate – a 3 mesi su base 360 puntuale, rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori. La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale.

	<p>Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente.</p> <p>Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore allo 0,00 %, il Tasso Annuo Nominale che regolerà il periodo contrattuale successivo sarà pari allo Spread.</p>
Valore del Parametro di Indicizzazione	EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a 3 mesi su base 360, rilevato il 27/09/2024 per valuta 01/10/2024, arrotondato ai 10 centesimi superiori: 3,40%
Spread da applicare al Parametro di Indicizzazione	8,90 % su base annua.
Tasso Annuo Nominale (TAN) Variabile Minimo	<p>8,90 % su base annua.</p> <p>Ciò significa che, indipendentemente dalle variazioni del Parametro di Indicizzazione, il Tasso Annuo Nominale non può scendere al di sotto della misura minima percentuale descritta.</p>
TASSO ANNUO NOMINALE PER UTILIZZI OLTRE I LIMITI DEL FIDO ACCORDATO, ANCHE PER VALUTA (SCONFINAMENTO)	MISURA PERCENTUALE E RELATIVE COMPONENTI DI TASSO
Tasso Annuo Nominale (TAN) Variabile	<p>16,30%</p> <p>Tasso Annuo Nominale risultante dalla sommatoria del Parametro di Indicizzazione e dello Spread.</p> <p>Il valore del Parametro di Indicizzazione è rilevato alla data di produzione del presente Documento.</p> <p>Il Tasso Annuo Nominale finito applicato al contratto potrà essere maggiore o minore rispetto al valore attuale indicato, in relazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione al momento della stipula e in corso di esecuzione del rapporto contrattuale.</p>
Parametro di Indicizzazione	<p>EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate – a 3 mesi su base 360 puntuale, rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori.</p> <p>La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale.</p> <p>Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente.</p> <p>Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore allo 0,00 %, il Tasso Annuo Nominale che regolerà il periodo contrattuale successivo sarà pari allo Spread.</p>
Valore del Parametro di Indicizzazione	EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a 3 mesi su base 360, rilevato il 27/09/2024 per valuta 01/10/2024, arrotondato ai 10 centesimi superiori: 3,40%

Spread da applicare al Parametro di Indicizzazione	12,90 % su base annua.
Tasso Annuo Nominale (TAN) Variabile Minimo	12,90 % su base annua. Ciò significa che, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il Tasso Annuo Nominale non può scendere al di sotto della misura minima percentuale descritta.
TASSO PER INTERESSI DI MORA	MISURA PERCENTUALE
Tasso di mora	Nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il T.A.N. vigente al momento della stipula del contratto, aumentato di 400 punti base, purché inferiore al tasso soglia previsto dalla Legge Usura, (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 sempre vigente alla Data di Stipula; e (iii) il medesimo tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME		
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Spese apertura pratica	€ 100,00
	Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	1,00 % dell'affidamento concesso
	Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori sede	€ 500,00
	Spese per stipula e/o erogazione	€ 500,00
	Spese rinnovo istruttoria e/o gestione fido	€ 500,00
	Rimborsi spese per perizie di tecnici di fiducia:	A carico del Cliente
	Visto congruità tecnico di Iccrea Banca	€ 100,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	Controperizia tecnico di Iccrea Banca	€ 200,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate):	
	stessa regione	€ 100,00
	altre regioni	€ 300,00

SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO	Spese verifica stati di avanzamento lavori	€ 500,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	Spese per revisione periodica (almeno annuale) dell'affidamento concesso	€ 500,00
	Spese sollecito insoluto (esempio: mancato	€ 50,00

	pagamento degli interessi trimestrali/delle quote capitali se concordato con il Cliente fido a rientri predeterminati)	
	Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati	€ 100,00
	Spese per le comunicazioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo, € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
	Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 per foglio se richiesto dal cliente
	Spese di frazionamento	Commissione "una tantum" dello 0,10 % sull'importo del finanziamento stipulato, oltre a € 200,00 per ciascuna quota di frazionamento
	Importo dell'ipoteca	Pari al 200 % dell'affidamento concesso
	Spese rinnovo ipoteca	€ 200,00 oltre spese notarili a carico Cliente
	Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	€ 1.000,00 oltre spese notarili a carico Cliente
	Spese per ogni richiesta di calcolo relativa all'estinzione anticipata	€ 50,00
	Spese amministrative su ogni movimento contabile di c/c	€ 10,00
	Spese per fornitura, a richiesta del Cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie etc...)	€ 200,00 oltre i puri costi sostenuti dalla Banca e da ribaltare al Cliente (ad es.: spese postali, notarili, ecc.)

PENALI	Penale estinzione anticipata totale o parziale	2,00% Nell'ipotesi di rimborso, totale o parziale, il Cliente si obbliga a pagare una somma pari al 2,00 % (Due/00%) dell'importo anticipatamente rimborsato. Qui di seguito si riporta, come previsto dalla deliberazione del 9/2/2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, l'esempio di rimborso anticipato: nell'ipotesi di rimborso di Euro 1.000,00 la commissione di estinzione sarà pari a € 20,00 (Venti/00).
---------------	---	--

	Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato (drop dead fee)	1,00 % dell'importo dell'apertura di credito deliberato, applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.
--	---	---

COMMISSIONI	Commissione di concessione	0,50% "una tantum" applicato sull'importo accordato, da corrispondere al momento della stipula
	Commissione di mancato utilizzo	0,50 % su accordato medio non utilizzato per trimestre
	Commissione per pratiche rinunciate	€ 150,00 e corresponsione del 100 % delle spese di istruttoria
	Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance, o di project finance o assimilabili per complessità e struttura)	2,50 % "una tantum" dell'importo stipulato, da trattenersi all'atto della prima erogazione
	Commissioni di gestione dell'affidamento (solo per operazioni in cui la Banca svolge il ruolo di Agente o Capofila)	2,50 % nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata del finanziamento
	Commissione garanzia sussidiaria ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	A carico del Cliente, definita sulla base delle seguenti previsioni di durata e massimali di affidamento concessi: a. Aperture di Credito in Conto Corrente di durata sino a 18 mesi: 0,30%, su un importo massimo di € 775.000,00 (per quota di pool); b. Aperture di Credito in Conto Corrente di durata superiore ai 18 mesi e sino ai 60 mesi: 0,50% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool); c. Aperture di Credito in Conto Corrente di durata superiore ai 60 mesi: 0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool).
	Commissione garanzia diretta ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	A carico del Cliente, è stabilita da ISMEA una percentuale dell'importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell'operazione (caratteristiche dell'impresa, finalità, durata e importo del finanziamento).
	Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)	Commissione "una tantum" compresa tra lo 0,10 % e il 2,00 % dell'importo dell'affidamento utilizzato alla data di concessione del Waiver.
	Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/ sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su	1,00 % "una tantum", oltre eventuali spese notarili a carico del Cliente

richiesta del Cliente, ecc.)	
Commissioni per consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie per ogni unità immobiliare	€ 500,00
Commissioni per consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie: per quota	€ 100,00
Commissioni per certificazione per revisori conti	€ 150,00
Commissioni per attestazione di sussistenza del credito	€ 100,00

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Sono di seguito indicati gli altri costi che il Cliente deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

Spese legali in genere	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe dell'Albo Professionale
Spese notarili in genere	La designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Cliente stesso.
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Iccrea Banca si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili concessi in garanzia.
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale
Assicurazione	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento della Banca
Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00

ONERI FISCALI

Per le operazioni superiori ai 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:

i sensi dell'art. 12 del D.L. 145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:

- *imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;*

- *imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo erogato del Finanziamento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.*

Spese registrazione contratto	A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente. Attualmente pari ad € 200,00
Imposte di bollo	A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente. Attualmente pari ad € 16,00
Imposta sostitutiva, ex art. 17 del DPR 601/73 (solo per operazioni superiori ai 18 mesi)	Applicabile nelle misure legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta.
Imposte e tasse presenti e future	A carico del Cliente, come da previsioni delle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

- La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
- Gli importi previsti a titolo di "spese di istruttoria" e di "commissioni" devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
- In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.

TEMPI DI EROGAZIONE

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** da 0 a 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO DEL CALCOLO DEL TAEG

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo una concessione di apertura di credito in conto corrente ordinaria di Euro 1.000.000,00 e di durata 12 mesi.

Si suppone che l'importo concesso sia utilizzato immediatamente e per l'intero importo accordato mediante contante, che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento e che il rimborso avvenga mediante un'operazione di bonifico alla data di scadenza della concessione creditizia.

Per il calcolo esemplificativo del TAEG sono state considerate le seguenti condizioni economiche e contrattuali:

Affidamento accordato	Euro 1.000.000,00
Durata	12 mesi
Tasso Annuo Nominale variabile per utilizzi nei limiti del fido accordato	12,30%
Interessi corrispettivi	€ 214.982,15
Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	€ 10.000,00
Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)	€ 0,00 (Modalità Elettronica)
Oneri fiscali	€ 216,00 (Spese registrazione contratto + imposta di bollo)
TAEG	13,805%

Con riferimento agli oneri fiscali, non è stata considerata l'imposta di registro in quanto è stata ipotizzata la mancata registrazione in caso d'uso dell'atto di finanziamento.

Per le concessioni creditizie a Tasso Annuo Nominale Variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto.

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Banca S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (www.iccreabanca.it).

SEZIONE 4 - Clausole contrattuali, Recesso e Tempi massimi di chiusura del rapporto

Recesso - Estinzione anticipata:

Se la Banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il Cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La Banca ha facoltà, non prima di 12 mesi ed un giorno, di recedere dal contratto, con preavviso a mezzo lettera raccomandata non inferiore a 3 giorni, fatta salva la facoltà di recesso della Banca al verificarsi di circostanze o fatti obiettivi riconducibili - in via generale - ad esigenza di tutela del credito e, in tale caso, il preavviso non è dovuto.

Le Parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa con comunicazione scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la Banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca.

Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento, la facoltà di recesso con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, commissioni, interessi, spese ed oneri maturati fino al momento del recesso. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il Cliente, anche senza un'espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente e ad avvenuta estinzione di tutte le ragioni creditorie della Banca.

SEZIONE 5 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@iccrea.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.iccreabanca.it.

La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet www.iccreabanca.it sezione "Reclami".

SEZIONE 6 - Legenda

COMUNICAZIONE PERIODICA	Comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca all'Impresa Finanziata alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate.
ESIGIBILITA'	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
EURIBOR	L'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
TASSO DI MORA	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il Tasso Annuo Nominale Variabile.
SPESE DI ISTRUTTORIA	Spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Cliente e la forma di finanziamento più opportuna

SPREAD DA APPLICARE AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	La maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al Parametro di indicizzazione per la determinazione del Tasso Annuo Nominale Variabile.
TASSO ANNUO NOMINALE VARIABILE	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal Cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario.
TASSO SOGLIA	Il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali.
SALDO DISPONIBILE	Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi.
SCONFINAMENTO	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extra-fido).
VALUTA	Con riferimento alla data dell'operazione, indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme addebitate.

Iccrea Banca S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

www.iccreabanca.it